



Iscrizione N: BO01418

Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U.n.88 del 15 aprile 2004);

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 27/03/2013 registrata al numero di protocollo 19430/2013;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 18/06/2013 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

10A - E

dell'impresa **ECOTECNICA SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 09/07/2013 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 2014636 prestate da **COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE S.A.** per l'importo di Euro 30500,00

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

1. L'impresa **ECOTECNICA SRL** con sede in FORLI' (FC), VIALE DELL'APPENNINO 775/A è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i:

10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000,00) dal 09/07/2013 al 09/07/2018;

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

SOPRANI SESTO

Codice fiscale: **SPRSST48C23H199W**

Carica: presidente del consiglio di amministrazione

BIONDI MIRCO



ECOTECNICA SRL

Numero Iscrizione **BO01418**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prot. n.28837/2013 del 11/07/2013



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Codice fiscale: BNDMRC66M31D704J
Carica: procuratore

CASADIO CARLO
Codice fiscale: CSDCRL59H01B188O
Carica: consigliere delegato

RESPONSABILI TECNICI:

MATTIOLI MATTEO
codice fiscale: MTTMTT71B08A944L
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10A - E

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 11/07/2013

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

